FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 17 gennaio 2013, ha adottato la seguente decisione:

1° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Salvatore MEZZACAPO; - Componente supplente: Prof. Alfonso CELOTTO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Giuseppe GUALTIERI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

- 1. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI €70.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, C.G.S. E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI GIANELLO MATTEO, CANNAVARO PAOLO E GRAVA GIANLUCA, IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
- 2. RICORSO DEL CALC. GRAVA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
- 3. RICORSO DEL CALC. CANNAVARO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

4. RICORSO DEL CALC. GIANELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

Pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Matteo Gianello, Paolo Cannavaro, Gianluca Grava e S.S.C. Napoli S.p.A. nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. uff. n. 55 del 18 dicembre 2012, così provvede:

- a) Conferma il capo della decisione impugnata nella parte relativa all'affermazione di responsabilità di Matteo Gianello in relazione alla violazione di cui agli artt. 1 e 6 CGS; dichiara altresì la responsabilità di Matteo Gianello ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS così diversamente qualificata la sua condotta in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010.
- b) Afferma la responsabilità oggettiva della società SSC Napoli Sp,A. in relazione a tutte le violazioni di cui alla lettera a) ascritte al proprio tesserato Matteo Gianello;
- c) Condanna, per l'effetto, Matteo Gianello per le violazioni di cui alla precedente lettera a) alla squalifica di mesi 21;
- d) Condanna la società SSC Napoli S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni sopra indicate, all'ammenda di €50.000,00;
- e) Assolve i calciatori Paolo Cannavaro e Gianluca Grava dall'accusa della violazione dell'art. 7, comma 7, CGS in relazione alla gara Sampdoria/Napoli perché il fatto non sussiste e conseguentemente esclude la responsabilità oggettiva della SSC Napoli S.p.A. a tale titolo contestata:
 - f) Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate;
 - g) Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

2° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; - Componenti supplenti: Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Alfonso CELOTTO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Giuseppe GUALTIERI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

- 5. RICORSO DAL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI €10.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI, FURLAN CLAUDIO, **AGOSTINELLI ANDREA** \mathbf{E} **DEI** DAVID, IN **RELAZIONE ALLA** PORTOGRUARO SUMMAGA/CROTONE DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga di Portogruaro (Venezia) in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta alla penalizzazione di punti 1 da scontare nella corrente Stagione Sportiva.

 Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALC. ZAMBONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calc. Zamboni Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 17 gennaio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete